



Aree Protette Appennino Piemontese

Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese
Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N. 62

Bosio, 26 febbraio 2020

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

Oggetto

Realizzazione di piste e strade in ambito forestale in Comune di Cabella Ligure e Carrega Ligure (AL), interessante il territorio esterno alla Z.S.C. IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo e Monte Legnà”, ricompreso in elementi della Rete ecologica regionale (art. 53 L.R. n. 19/2009 e s.m.i.): Corridoio ecologico contrafforti M. Cavalmurone e Porreio, Val Gallina (Dir. 92/43/CEE, artt. 3 e 10). Valutazione Appropriata – (Livello II) art. 43 e All. B

Proponente: Il Nocciolo Società Agricola S.r.l..

Comune: Comune di Cabella Ligure e Carrega Ligure (AL).

Elementi sintetici dell'intervento: ricade in territorio esterno alla Z.S.C. IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo e Monte Legnà”, ricompreso in elementi della Rete ecologica regionale (art. 53 L.R. n. 19/2009 e s.m.i.): Corridoio ecologico contrafforti M. Cavalmurone e Porreio, Val Gallina (Dir. 92/43/CEE, artt. 3 e 10) / Nuova opera - ~~Variante di opera esistente.~~

Procedura: Valutazione Appropriata – (Livello II) art. 43 e All. B della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Giudizio positivo di Valutazione di incidenza con prescrizioni.

Vista la Legge regionale n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese adottato con D.C. n. 31 del 9 agosto 2017.

Vista la Dir. 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE.

Vista la Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE.

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Visto il D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000".

Visto il D.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relativa a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.).

Viste le linee guida del Ministero dell'Ambiente pubblicate sul sito www.minambiente.it "La procedura della valutazione di incidenza".

Vista l'Intesa 28 novembre 2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR).

Vista la D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 "L.r. 19/2009 <Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità>, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", così come modificata dalla D.G.R. 29 settembre 2014, n. 22-368, dalla D.G.R. 18 gennaio 2016, n. 17-2814 e dalla D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016.

Visto il Decreto ministeriale del 2 febbraio 2017 "Designazione di 14 Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) della regione biogeografica alpina e di 43 Z.S.C. della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte", con il quale è stata designata la Z.S.C. IT1180011 <Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà>.

Vista inoltre la D.G.R. del 2 maggio 2016, n. 20-3221 "Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 artt. 41. Delega della gestione del Sito di importanza comunitaria IT1180011 <Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legna> all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese", con la quale oltre all'approvazione di idoneo schema di convenzione per la delega, si stabiliva di delegare all'Ente APAP anche le funzioni inerenti alle procedure V.I.C. degli strumenti urbanistici nell'ambito V.A.S. e Piani settoriali per il SIC IT1180011 e SIC/ZPS IT11800026.

Vista la “ Convenzione per la delega della gestione del Sito rete natura 2000 IT1180011 <Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legna>” sottoscritta in data 28/7/2016.

Vista la D.G.R. del 2 maggio 2016, n. 21-3222 “Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità. Art. 40 Misure di Conservazione sito- specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione terzo gruppo di misure”, con la quale sono state approvate le Misure di Conservazione sito-specifiche della Z.S.C. IT1180011 <Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà.

Vista la D.G.R. del 1 dicembre 2017, n. 57-6056 “Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità. Art. 40 e 42 Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione Piano di gestione del Sito Natura 2000 Z.S.C. IT1180011 <Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà.

Vista la nota della Regione Piemonte, Settore Biodiversità e Aree Naturali cl. 13.180.30.IT/22/2017 (prot. APAP 1410 del 12/07/2019).

Vista la nota prot. APAP n. 2444 del 15/11/2019, con la quale Il Nocciolo Società Agricola S.r.l.(AL) ha trasmesso all’Ente, per l’attivazione della fase II Valutazione appropriata art. 43 L.R. n. 19/2009, la documentazione progettuale inerente un intervento di realizzazione di piste e strade in ambito forestale in Comune di Cabella Ligure e Carrega Ligure (AL), redatta dal Dott. For. Gabriele Sguazzini e Collaboratori, interessante territorio esterno alla Z.S.C. IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo e Monte Legnà”, ricompreso in elementi della Rete ecologica regionale (art. 53 L.R. n. 19/2009 e s.m.i.): Corridoio ecologico contrafforti M. Cavalmurone e Porreio, Val Gallina (Dir. 92/43/CEE, artt. 3 e 10) Z.S.C. IT 1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo e Monte Legnà”.

Vista la richiesta di integrazioni trasmessa al proponente con nota prot. APAP n. 2593 del 09/12/2019.

Vista la nota prot. APAP n. 199 del 22/01/2020 con la quale il proponente ha trasmesso all’Ente la documentazione integrativa.

Vista la D.D. APAP n. 58 del 17 febbraio 2020, inerente l’affidamento di un servizio di supporto tecnico-scientifico a IPLA S.p.A. nell’ambito del procedimento di Valutazione di Incidenza.

Preso visione del parere di supporto tecnico scientifico prodotto dall’ IPLA S.p.a (prot. APAP n. 462 del 26/02/2020).

Tenuto conto dell’allegato tecnico (prot. APAP n. 465 del 26/02/2020), redatto dal Funzionario Tecnico, sig. Gabriele Panizza, relativo all’istruttoria per la Valutazione di Incidenza – Livello II “Valutazione appropriata” (art. 43 e All. B della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.), allegato alla presente.

Ritenuto pertanto di esprimere un Giudizio positivo di Valutazione di incidenza, condizionato a prescrizioni, inerente un intervento di realizzazione di piste e strade forestali in Comune di Cabella Ligure e Carrega Ligure (AL), interessante il territorio esterno alla Z.S.C. IT 1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo e Monte Legnà, ricompreso in elementi della Rete ecologica regionale (art. 53 L.R. n. 19/2009 e s.m.i.): Corridoio ecologico contrafforti M. Cavalmurone e Porreio, Val Gallina (Dir. 92/43/CEE, artt. 3 e 10).

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco è stato apposto il visto del Direttore dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità amministrativa.

Tutto ciò premesso e considerato.

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese n. 12/2020 "Attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Ente ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al dirigente Andrea De Giovanni".

DETERMINA

di esprimere un **Giudizio positivo di Valutazione di incidenza**, inerente un intervento di realizzazione di piste e strade in ambito forestale in Comune di Cabella Ligure e Carrega Ligure (AL), interessante il territorio esterno alla Z.S.C. IT 1180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo e Monte Legnà, ricompreso in elementi della Rete ecologica regionale (art. 53 L.R. n. 19/2009 e s.m.i.): Corridoio ecologico contrafforti M. Cavalmurone e Porreio, Val Gallina (Dir. 92/43/CEE, artt. 3 e 10), **condizionato alle prescrizioni**, di seguito individuate:

MITIGAZIONI:

- Prima dell'avvio della fase di cantiere, risulta necessario un monitoraggio nell'area di intervento riguardante le specie di anfibi e relativi siti riproduttivi, effettuato da esperti erpetologi con competenze relative ai taxa presenti e all'ecologia dell'ambiente appenninico, che abbiano all'attivo lavori analoghi e almeno una pubblicazione scientifica in materia. Nel contesto dei tempi di perfezionamento delle procedure autorizzative e delle tempistiche imposte dai criteri individuati nel bando di finanziamento PSR per la Misura 4, Operazione 4.3.4, risulta opportuno provvedere all'attuazione del monitoraggio ante operam, considerando le metodiche di cui al Manuale di monitoraggio nazionale: "Stoch F., Genovesi P. (ed.), 2016. Manuali per il

monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: specie animali. ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 141/2016". Nel contesto in esame, per quanto riguarda *Rana italica* e *Salamandrina perspicillata*, il periodo ottimale risulta ricompreso tra aprile e giugno; per il geotritone *Speleomantes strinatii* si tratta di monitoraggio epigeo, da effettuarsi nel periodo aprile-giugno oppure settembre-ottobre. Il proponente, entro il termine del 31 marzo 2020 (salvo impedimenti giustificati) comunica all'Ente gestore l'individuazione del personale incaricato e la data prevista di inizio e fine del monitoraggio ante operam per le specie indicate, nella prima stagione utile. Dei risultati del monitoraggio ante operam, il proponente invia una Relazione dettagliata all'Ente di gestione.

- Il cronoprogramma relativo alla fase di cantiere deve essere concordato con l'Ente gestore non appena disponibile o almeno 60 giorni prima dell'inizio lavori, al fine di calibrare nel migliore modo possibile la realizzazione dell'intervento. Dal punto di vista dell'attuazione dei lavori, è possibile assumere come il periodo siccitoso dell'anno, da metà luglio a metà settembre, possa essere considerato quello con la minore mobilità degli animali, risultando più semplice la rimozione degli individui nei diversi stadi di età presenti in corrispondenza delle aree umide e dei rii. Secondariamente, risulta idoneo il periodo dicembre-gennaio, nel quale gli individui sono in ibernazione in anfratti profondi. La rimozione degli anfibi deve essere attuata da parte di personale in possesso delle autorizzazioni previste, in periodo immediatamente antecedente l'inizio lavori. Delle attività in oggetto viene redatta apposita Relazione da inoltrare all'Ente gestore.
- A seguito della realizzazione dei tracciati, il proponente effettua, nel periodo aprile-giugno successivo alla comunicazione all'Ente Gestore della fine lavori, un monitoraggio post operam di qualità ambientale, al fine di ottenere un quadro della componente faunistica e dello stato dell'ambiente in corrispondenza dell'ambito di progetto. Gli esiti dovranno essere comunicati all'Ente gestore.
- Al fine di consentire un pieno inserimento ambientale delle infrastrutture si considera opportuna, da parte di esperti erpetologi incaricati dal proponente, l'individuazione di interventi puntuali di miglioramento ambientale e creazione di siti di riproduzione e rifugio per le specie presenti (piccole pozze perenni, vasche di raccolta di acqua opportunamente posizionate ecc.). Il quadro della presente mitigazione, redatto da esperti in materia, deve essere presentato all'Ente gestore in corrispondenza dell'inizio lavori di realizzazione della viabilità. La mitigazione deve essere attuata entro 24 mesi dalla data di comunicazione fine lavori all'Ente Gestore.
- Con riferimento a quanto espresso nel documento di progetto "Relazione forestale - aggiornamento", pag. 6 e tenuto conto della possibilità di interferenza (impatti) dei lavori di realizzazione della pista su soggetti arborei di cui al Piano di Gestione della ZSC IT1180011, Parte III, par. 2.2., lett. c), entro 60 giorni a far data dall'espressione del provvedimento riportante l'esito della Valutazione di incidenza (Determina Dirigenziale), il proponente, di concerto con

l'Ente Gestore, individua almeno 3 patches di antichi castagni da frutto sulle quali operare un monitoraggio delle condizioni fitosanitarie e vegetative finalizzato alla successiva rivitalizzazione e recupero dei soggetti arborei; contestualmente effettua un monitoraggio sulle popolazioni di insetti saproxilici presenti. Dette patches dovranno avere una estensione idonea ad ottenere un effettivo miglioramento ambientale nel senso della conservazione dei grandi alberi e delle specie di invertebrati associate, nonché dati scientifici sufficientemente rappresentativi e statisticamente robusti delle comunità di invertebrati presenti, legate ai grandi alberi con cavità. Al fine del recupero funzionale e vegetativo dei castagni dovranno essere seguite le linee tecnico applicative espresse all'Allegato 2 della DGR 11 ottobre 2019, n. 1-361 "L.R. 4/2009, articolo 3, comma 3. Approvazione delle disposizioni per l'autorizzazione al ripristino colturale di castagneti e nocciuletti da frutto abbandonati", nonché dal Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte (<https://centrocastanicoltura.org>), con l'intervento di personale tecnico e scientifico di comprovata esperienza in materia. Per quanto riguarda l'indagine sulla fauna saproxilica, questa deve consistere in uno studio di popolazione con rilievo delle caratteristiche ecologiche idonee alla permanenza in stato di soddisfacente conservazione delle specie di interesse comunitario e conservazionistico quali *Osmoderma eremita* (*) e *Elater ferrugineus* (IUCN, VU). Tale studio deve essere affidato ad esperti di comprovata esperienza, con all'attivo lavori analoghi e almeno una pubblicazione scientifica in materia. Il proponente, entro 60 giorni a far data dall'individuazione delle patches su cui operare, provvede all'affidamento degli studi riguardanti: stato vegetativo dei castagni e conseguenti linee di intervento (con cronoprogramma) e stato ecologico e di popolazione della fauna saproxilica associata; copia degli elaborati viene inviata all'Ente gestore. Successivamente, nel primo periodo stagionale utile successivo al completamento degli studi, provvede alla messa in opera degli interventi di rivitalizzazione e recupero delle patches idonee di castagneto individuate, con mantenimento delle cure colturali necessarie al completo recupero per i successivi 2 anni, nella misura in cui le condizioni stagionali e vegetative dei soggetti arborei lo consentono.

- in relazione alle complementarietà relative allo sviluppo di infrastrutture organizzate e conseguente gestione attiva a dichiarati fini produttivi (biomasse) dei soprassuoli presenti nell'area in esame, si ritiene necessaria l'individuazione di un ulteriore elemento di attenuazione (mitigazione) degli impatti, da concordare con l'Ente gestore entro 30 giorni a far data dall'espressione del provvedimento riportante l'esito della Valutazione di incidenza (Determina Dirigenziale), finalizzato al recupero di habitat in ambito forestale, idoneo alla conservazione di specie di anfibi di Allegato II e IV e di uccelli di All. I della Dir. 2009/147 CEE.

ALTRE PRESCRIZIONI

- Ai sensi di quanto disposto al par. 6.3 della Circolare del Presidente della Giunta regionale 31 agosto 2018, n. 3/AMB: "L.R. 9 agosto 1989, n. 45: note interpretative e indicazioni procedurali", nonché per rilevanti motivazioni ambientali in relazione alla necessità di evitare un surplus di traffico veicolare non autorizzato, il quale causerebbe una complementarietà di effetti ambientali

in carico ai tracciati, è fatto obbligo contestualmente alla chiusura lavori, di chiusura degli accessi della viabilità di progetto, inclusa quella esistente oggetto di adeguamento, con apposite sbarre, provvedendo altresì alla posa di cartello tondo di divieto di transito riportante gli estremi di legge, secondo la seguente dicitura: "DIVIETO DI PASSAGGIO - Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, Art. 2".

- Nel contesto degli attraversamenti dei corsi d'acqua, dovranno essere esclusivamente applicate tecniche di ingegneria naturalistica senza utilizzo di murature, cemento, bitume, o altri materiali diversi da quelli naturali.
- Riguardo le modalità di allestimento dei cantieri per la realizzazione dei tracciati (i.e. posa in opera di ripostigli per attrezzature; strutture di ricovero mezzi meccanici e carburanti; impianti di illuminazione) lo Studio di incidenza non riporta specificazioni. In tal senso, quale prescrizione, si riporta quanto specificato al Titolo IV, art. 43 delle Misure di conservazione Sito specifiche della ZSC IT1180011 in relazione al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie di chiroteri
- E 'fatto obbligo al proponente, al fine di impedire l'eccessivo deterioramento della viabilità realizzata o adeguata, il quale comporterebbe nel tempo la necessità di interventi di manutenzione straordinaria di entità tale da presentare effetti complementari alla fase di realizzazione, di effettuare un monitoraggio biennale delle condizioni, in particolare del fondo e delle opere di sostegno, al fine di poter intervenire tempestivamente su situazioni di degrado funzionale. Dei risultati del monitoraggio biennale, da attuarsi da parte di tecnici abilitati, deve essere inviata copia all'Ente Gestore e ai Comuni interessati.
- Delle date di inizio e fine lavori deve essere data comunicazione all'Ente Gestore via PEC all'indirizzo areeprotetteappenninopiemontese@pec.it.
- Il proponente, nelle fasi di allestimento e conduzione del cantiere, nonché nel successivo periodo di monitoraggio (vedi mitigazioni), tenuto conto delle caratteristiche dell'area di intervento, dovrà adottare il protocollo di cui alle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n.33-5174) in relazione alle modalità di prevenzione all'introduzione e diffusione, nonché (se insediate) alle modalità di gestione delle specie esotiche invasive.
- Per quanto riguarda l'attraversamento di corsi d'acqua intesi sia come torrenti dei corsi principali che come rii minori, nell'ambito della realizzazione di lavori in alveo previsti per la fase di cantiere, è necessario espletare quanto specificato dalla D.G.R. 72/13725 del 29/03/2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi opere e interventi sugli ambienti acquatici", secondo quanto previsto dalla L.R. n. 37/2006, art. 12 "Lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici". In tal senso deve essere inoltrata richiesta all'Ufficio competente della Provincia di Alessandria, ai fini della messa in secca ante

operam ai fini del controllo ed eventuale rimozione della fauna ittica e dell'idrofauna in genere. Si specifica come tale obbligo si renda necessario anche sulla base del Principio di precauzione così come esplicitato in sede comunitaria.

- Ai sensi della Parte III, art. 2, par. 2.3, lett. a) del Piano di Gestione della ZSC IT1180011, per quanto riguarda il dettaglio degli utilizzi dei soprassuoli all'interno del Corridoio ecologico, in riferimento al cap. 3, par. 3.1.3.2. "Conservazione della biodiversità – destinazione naturalistica" del PFR 2017-2027, gli interventi selvicolturali risultano normati, in quanto parte integrante della Rete ecologica regionale di cui alla L.R. n. 19/2009 e s.m.i., dall'art. 30 del Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della L.R. 10 febbraio 2009, N. 4, di cui al DPGR 4/R 2015 (c.d. Regolamento forestale regionale), fino all'approvazione di specifici Piani forestali.
- Riguardo all'utilizzo di linee di esbosco via cavo: 1) Quando la teleferica non è in uso, occorre calare la fune in modo che il cavidotto non risulti passibile di provocare collisioni con l'avifauna; 2) In riferimento ai possibili effetti sullo stato di conservazione di specie di uccelli di cui all'All. I della Dir. 2009/147/CEE, a mente di quanto previsto al Titolo III, Capo II, art. 8, c. 2 delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.), sospendere qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori; 3) Rilasciare in bosco non meno di un terzo della biomassa ricavata. Questa operazione può consistere nella restituzione al suolo dei cimali; 4) Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi e della funzionalità ecologica, la messa in opera delle linee deve essere preventivamente concordata con l'Ente gestore, il quale provvede a verificare eventuali criticità per la conservazione delle specie di uccelli di All. I Dir. 2009/147/CEE; in tal senso la linea deve essere opportunamente segnalata e resa evidente al fine di ridurre al minimo il rischio di collisione da parte dell'avifauna nelle fasi di esercizio.

di rimandare per gli aspetti di dettaglio all'Allegato tecnico citato in premessa e allegato alla presente;

di evidenziare che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 e successive modificazioni e integrazioni;

di evidenziare inoltre che le conclusioni del presente provvedimento sono determinate senza pregiudizio dei diritti di terzi e sotto l'osservanza, da parte dei richiedenti, anche delle vigenti norme di legge in materia autorizzativa, di proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento;

la mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 16 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., salvo quanto previsto dell'art. 43, comma 10 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;

la presente determinazione sarà inviata in copia al Nocciolo Società Agricola S.r.l., al Comune di Cabella Ligure, al Comune di Carrega Ligure, alla Commissione Locale per il Paesaggio (Competente), al Settore Tecnico Regionale Alessandria – Asti, all'Ufficio tecnico e di vigilanza dell'Ente per conoscenza e per gli opportuni adempimenti di competenza;

la presente determinazione sarà inoltre trasmessa al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte ai sensi del comma 5 dell'art. 43 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;

di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

firmato in originale

**IL DIRETTORE
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI**

.....F.to digitalmente.....

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE F.F. IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI**

SIG.RA ANNARITA BENZO

Bosio

.....

.....

Allegato n. 1: IPLA S.p.a.; Parere di supporto tecnico scientifico (prot. APAP 462 del 26/02/2020).

Allegato n. 2: Allegato tecnico F.T. Panizza (prot. APAP n. 465 del 26/02/2020).

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/02/2020.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(*Firmato digitalmente*)

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente di gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(*Firmato digitalmente*)

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente di gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.

IL DIRETTORE
dott. Andrea De Giovanni
(*Firmato digitalmente*)